

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1322

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ALOI, RALLO, POLI BORTONE

*Presentata il 20 febbraio 1984*

Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 maggio 1982, n. 270, che detta norme sul « precariato », avrebbe dovuto dare una soluzione ad una questione che sta travagliando da anni la vita della scuola italiana che non riesce a trovare una propria organica funzionalità per la persistente presenza del fenomeno del personale « precario », di quel personale cioè senza uno *status* di definitiva ed adeguata collocazione nell'ambito della scuola medesima.

Le vicende relative alle rivendicazioni del personale docente della fine degli anni sessanta con la conseguente conquista, da parte dei docenti medesimi, del risultato della « non licenziabilità » e della « nomina a tempo indeterminato » sembrano tappe importanti di un cammino che avrebbe dovuto trovare la propria conclusione nella eliminazione della « piaga del precariato », che rende oltremodo insicuri coloro che la soffrono producendo, anche at-

traverso la « girandola » degli insegnanti che ogni anno si susseguono nelle varie scuole, uno stato d'incertezza a livello didattico con tutti gli intuibili riflessi a livello di efficienza della scuola.

Da queste premesse avrebbe dovuto trarre la sua *ratio* la normativa relativa alla legge n. 270, che avrebbe dovuto offrire una soluzione, la più organica possibile, ai vari settori del mondo della scuola e alle varie categorie di docenti e di non docenti.

Ciò anche se poteva essere negli intendimenti, non è stato realizzato, essendosi la legge rivelata parecchio carente ed avendo la stessa determinato situazioni di disparità di trattamento tra gli insegnanti.

In particolare, la legge si è dimostrata oltremodo lacunosa laddove preclude ai docenti supplenti abilitati la possibilità di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

accedere nei ruoli; per non tacere poi del lontano riferimento all'anno 1985-1986 quale termine di immissione in ruolo degli insegnanti supplenti senza tenere in alcun conto il pericolo che, col decremento del numero di cattedre derivante anche dalla diminuzione della natalità, a quell'anno poche disponibilità di posti potrebbero esserci nella realtà, mentre da indagini previsionali pare che, anticipando all'anno 1984-1985, ci siano concrete possibilità di posti non coperti.

Altro pressante problema concerne i docenti delle scuole non statali che si sono visti discriminati dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, al punto tale da potere conseguire l'abilitazione riservata (articolo 76), ma da non potere, come avviene in-

vece per i docenti delle scuole statali, essere immessi in ruolo.

Non andrebbero a questo punto non menzionati i docenti di educazione fisica provvisti di titolo, i quali, operando nel mondo della scuola, avrebbero diritto ad un trattamento analogo a quello dei loro colleghi che insegnano altre discipline.

Ecco, in sintesi, onorevoli colleghi, alcune considerazioni relative alla legge 20 maggio 1982, n. 270, che presenta, ribadiamo, varie carenze per cui se non si addi-viene a porre rimedio ai più evidenti aspetti non soddisfacenti, non si può, se non molto relativamente, parlare di una legge che voglia contribuire a mettere fine alla insostenibile realtà del « precariato ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli insegnanti di cui agli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 30 maggio 1982, n. 270, che hanno svolto negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 un anno di servizio in qualità di supplente ed hanno svolto un altro anno di servizio d'insegnamento nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo per essere gradualmente immessi nei ruoli in ambito provinciale nei limiti del 50 per cento dei posti complessivamente disponibili anche nelle dotazioni organiche aggiuntive, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

## ART. 2.

Le immissioni in ruolo, contemplate dagli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 30 maggio 1982, n. 270, sono disposte gradualmente a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, entro i limiti del 50 per cento dei posti disponibili anche nelle dotazioni organiche aggiuntive.

## ART. 3.

Dopo l'articolo 76 della legge 30 maggio 1982, n. 270, è inserito il seguente:

« ART. 76-bis. — *Docenti delle scuole non statali.* — I docenti, di cui al precedente articolo 76 che hanno conseguito l'abilitazione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi nei ruoli gradualmente nei limiti del 50 per cento dei posti complessivamente disponibili anche nelle dotazioni organiche aggiuntive a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985 ».

## ART. 4.

Le ammissioni alle sessioni riservate di esami di abilitazione, previste dall'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270,

sono modificate nel senso che hanno titolo a parteciparvi, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, gli insegnanti contemplati nel citato articolo 76 non provvisti dalla prescritta abilitazione, in servizio per due anni nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1982.

ART. 5.

Dopo l'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è inserito il seguente:

« ART. 43-bis. — *Docenti di educazione fisica provvisti di titolo.* — I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, provvisti del titolo di studio specifico nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982 e che hanno almeno tre anni complessivamente di servizio, sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo ».

ART. 6.

I benefici previsti dall'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, contenente norme particolari a favore dei docenti di educazione musicale, sono estesi ai docenti di attività musicali.

ART. 7.

Le immissioni in ruolo del personale non docente, di cui agli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, hanno effetto giuridico dal 20 maggio 1982, l'effetto economico decorre dal 10 settembre 1984.